

# Decreto federale

concernente l'iniziativa popolare

**«Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria»**

del 27 settembre 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria», depositata il 4 luglio 2011<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2012<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 4 luglio 2011 «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 117 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l'interruzione di gravidanza e l'embrioiduzione non sono incluse nell'assicurazione obbligatoria.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 5851

<sup>3</sup> FF 2012 4777

Iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria». DF

---

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

*Art. 197 n. 8<sup>4</sup> (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)*

Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l'interruzione di gravidanza o l'embrioiduzione sono incluse nell'assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell'articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.